



QUESITI E RISPOSTE in materia di GIOCHI, VIDEOGIOCHI , GIOCHI ON-LINE Marzo 2023

	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>In un pubblico esercizio di somministrazione del nostro Comune, gli agenti di polizia locale in sede di accertamento generale sul funzionamento dell'attività hanno rilevato la mancanza dell'esposizione della Tabella giochi proibiti anche se tra i documenti nel cassetto l'esercente ha reperito una Tabella che ad un primo avviso appariva del 2018. Si chiede se sia sanzionabile tale comportamento e come sia sanzionata tale violazione. Si chiede in particolare se dopo l'abrogazione dell'art. 635 codice penale la violazione sia stata depenalizzata.</p>	<p><u>L'art. 110</u>, comma 1, stabilisce che in tutte gli esercizi pubblici e circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo ben visibile una tabella, predisposta dal questore, riportante i giochi d'azzardo e tutti gli altri che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse.</p> <p>Pertanto la mancata esposizione della tabella con l'indicazione dei giochi proibiti, prevista dall'art. 110 TULPS e disciplinata dall'art. 195 del regolamento d'esecuzione R.D n. 635/1940, continua a essere penalmente sanzionata dall'art. 221 comma secondo del predetto testo Unico. Il detenere la tabella nel cassetto non vale ad assolvere l'obbligo della esposizione in luogo visibile, pertanto la mancata esposizione conserva rilevanza penale anche dopo la abrogazione dell'art. 635 cod. pen, atteso che la fattispecie, prevista nell'art. 195 del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., r.d. 6 maggio 1940 n. 635, e disciplinata dall'art. 221, comma secondo, del citato T.U. (Legge 18 giugno 1931 n. 773), è</p>

		<p>esclusa dalla depenalizzazione operata con l'art. 221 <i>bis</i> dello stesso T.U. introdotto dal d.lgs. 13 luglio 1994 n. 480.</p>
2	<p>Buongiorno, si chiede qualora presso la sede di un'associazione siano rinvenute due videolottery, appartenenti alla categoria degli apparecchi dell'articolo 110 TULPS comma 6 lettera b) , quali atti debba porre in essere questo Comando .</p>	<p>Per il caso di specie descritto nel quesito si fa presente che per la detenzione ed il funzionamento di videogiochi dell'art. 110 comma 6 lettera b) VLT sia indispensabile la licenza dell'articolo 88 TULPS come sala scommesse. Tale licenza è rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza (questura) ai soggetti che siano concessionari o autorizzati dal Ministero per la gestione delle scommesse.</p> <p>Per l'attività esercitata in assenza di tale titolo, gli agenti accertatori dovranno procedere con denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4-bis, nonché sequestro penale dello stesso locale/esercizio. Tale violazione è punita con arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda non inferiore a € 516,00.</p>
3	<p>Buongiorno si chiede il seguente parere : una sala giochi esistente nel nostro comune e situata ad una distanza di oltre 500 metri da luogo sensibile, prossimamente, a seguito dell'apertura di una scuola comunale in zona, rientrerà all'interno del perimetro di distanza nel quale non si possono aprire sale giochi e far funzionare videogiochi dell'art. 110 TULPS , così come previsto dalla legge regionale. Si chiede come poter far cessare l'attività della sala giochi in questione.</p>	<p>In risposta al quesito presentato corre l'obbligo di segnalare che la legge regionale Lombardia n. 8/2013 in tema di lotta alla ludopatia all'articolo 5 comma 1 così recita :</p> <p><i>è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o</i></p>

		<p><i>semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.</i></p> <p>Appare dunque chiaro che l'oggetto del divieto sono le nuove aperture o collocazioni mentre nel caso prospettato si fa riferimento ad una sala giochi già esistente che diventerà non più conforme alla norma regionale ma non per propria volontà. Quindi la sala giochi in questione deve potersi considerare esistente e legittimata a rimanere .</p>
4	<p>Inviemo il quesito su come possa il nostro ufficio SUAP provvedere a verificare l'orario di funzionamento dei videogiochi installati nei pubblici esercizi del nostro comune , avendo il Sindaco emesso una ordinanza che limita l'orario in questione . Grazie</p>	<p>In risposta al quesito si comunica che ai fini del controllo degli orari di funzionamento dei videogiochi, l'agenzia delle Dogane ADM ha approvato la Determina n. 25231/2019 in attuazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 31516/R.U. del 22 febbraio 2019 . Con la Determina citata sono state definite le modalità tecniche di abilitazione e di accesso all'applicativo informatico di monitoraggio degli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Allegata alla determina sono state approvate le Linee Guida per l'abilitazione dei comuni a tale attività di controllo.</p>
5	<p>Buongiorno, vorremo sapere se nella sede di una associazione sportiva dilettantistica ciclistica, che ha ricevuto dal nostro Comune la possibilità di utilizzare un locale in comodato d'uso gratuito all'interno del campo</p>	<p>La situazione descritta configura una totale impossibilità di far funzionare i videogiochi in questione all'interno della sede</p>



	<p>sportivo comunale , sia possibile far funzionare dei videogiochi slot machines ; il Presidente dell'associazione sostiene che la possibilità è data dal decreto n. 30011 del 30.7.2011 .</p>	<p>dell' ASD. Ciò in quanto il campo sportivo rientra nella elencazione dei luoghi sensibili prevista dalla legge regionale n. 8/2013 (impianti sportivi). Il Decreto citato dal Presidente è il provvedimento che in linea generale individua il numero massimo di videogiochi installabili e le relative aree, zone o locali ma lo stesso provvedimento non consente di superare le previsioni normative regionali eventualmente approvate che impongono limitazioni ai luoghi e zone ove installare e far funzionare i videogiochi.</p>
6	<p>Si chiede di conoscere il vostro parere sulla possibilità di far installare una sala giochi operante all'interno del Luna Park di prossima apertura in una zona del territorio ove a meno di 500 metri è operante una scuola privata . L'attrazione in questione rientra nelle attrazioni spettacolo viaggiante di tipo Padiglione sala giochi .</p>	<p>La risposta al quesito è negativa in quanto la legge regionale n. 8/2013 non opera una deroga per le attività di attrazioni spettacolo viaggiante circa la distanza da luoghi sensibili . Quindi il divieto di installare o far funzionare nuove attività di sale da gioco deve riferirsi sia ad esercizi in sede fissa che attività temporanee e mobili .</p>